

TI_GERICHTE 42.2024.23 vom 4. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.23

FR: TI_GERICHTE 42.2024.23 du 4 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 42.2024.23 del 4 novembre 2024

Erwägungen

E. 4

Le spese di formazione continua e di perfezionamento professionale possono essere prese a carico se contribuiscono all'inserimento professionale e/o all'integrazione sociale dei beneficiari del sostegno.

E. 5

Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale se la prima formazione non permette di conseguire un reddito tale da assicurare l'esistenza.”

(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101) Dalle relative spiegazioni, in merito alla seconda formazione e alla riqualifica professionale, si evince: " Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale solo se la prima formazione non permette di conseguire un reddito tale da assicurare l'esistenza e, con una seconda formazione o con una riqualifica professionale, questo obiettivo potrà prevedibilmente essere raggiunto. Una seconda formazione o una riqualifica professionale devono essere parimenti sostenute se migliorano l'idoneità al collocamento della persona interessata. Dovrebbe essere presa in considerazione solo una formazione o una riqualifica professionale riconosciuta. Per le relative valutazioni, ci si potrà avvalere dei servizi specializzati (orientamento professionale e di carriera, uffici regionali di collocamento ecc.). Le inclinazioni personali non rappresentano un motivo sufficiente per sostenere una seconda formazione o una riqualifica professionale.”

(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)

Relativamente alla formazione continua e al perfezionamento professionale, è indicato: " Le spese connesse alle misure di formazione continua e di perfezionamento professionale nonché ai corsi per lo sviluppo della persona possono essere prese in considerazione nel budget di sostegno individuale se contribuiscono al mantenimento o al miglioramento delle qualifiche professionali o delle competenze sociali.”

(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101) 2.8. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), ha statuito: " Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen).” Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall'Alta Corte è ora

pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6. In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue: " In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch die kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172). In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3

pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.9. Riguardo alla questione concernente l'eventuale erogazione di prestazioni assistenziali durante una seconda formazione, questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito. Da tale esame è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l'ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro. In quell'occasione questa Corte ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non aveva diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. In concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il richiedente l'assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L'ulteriore percorso formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all'assicurazione contro la disoccupazione. In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un'ulteriore formazione quale infermiere. Il TCA ha deciso, da un lato, che

sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell'amministrazione, l'attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute. Dall'altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell'agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale. Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni. In secondo luogo, che prima di rivolgersi all'assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio. Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011. Con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall'USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro. Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l'accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. Inoltre nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale. In primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall'insorgente, svolgendosi su tre anni, non era di breve durata. In secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. È stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio. Il TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l'importo sono differenti da quelli per stabilire l'ammontare della prestazione assistenziale. Dall'altra, che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito. Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l'assistenza sociale finanzia una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna. Con sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un'impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di "stage" non era di breve durata. Inoltre l'insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio. Con giudizio 42.2013.11 dell'11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata. In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un

Bachelor in diritto conseguito all'estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato. In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine. Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un'attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto. Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l'insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione. Con sentenza 42.2014.9 dell'8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato l'operato dell'USSI che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione "Master in International Tourism" presso un'università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria conseguita all'estero e di vasta esperienza professionale. In effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Con sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell'USSI con la quale aveva negato l'assunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua presso un'università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio. Il TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, indicando che egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego dell'assunzione del Bachelor è stato però il fatto che esso si svolgeva su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso non era evidentemente di breve durata. Con giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale l'USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in fotografia e della maturità artistica il diritto a prestazioni assistenziali durante una seconda formazione con indirizzo Design industriale presso una scuola specializzata. Il TCA ha in particolare rilevato che l'insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e che la medesima avrebbe dovuto tentare di trovare un'attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un'attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso decisiva è stata la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione

della durata minima di tre mesi, non era di breve durata. Questo Tribunale ha, inoltre, osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6. In una sentenza 42.2017.24 del 24 maggio 2017 il TCA ha confermato il diniego da parte dell'USSI di erogare prestazioni assistenziali ordinarie a una persona, che disponeva di un AFC quale impiegata di commercio, iscrittasi al primo anno del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso la facoltà di psicologia di un'Università telematica. In quell'occasione questa Corte ha rilevato che l'attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. Determinante si è comunque rivelato il fatto che il percorso formativo intrapreso di tre anni non era di breve durata. Con giudizio 42.2017.34 del 10 agosto 2017 questo Tribunale ha confermato la decisione su reclamo con cui l'amministrazione aveva negato l'assistenza sociale a un ricorrente, già in possesso di un AFC come fotografo, del diploma di formatore con attestato professionale federale, nonché del diploma in Organo e composizione organistica, che si era iscritto a un Master of Arts (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell'educazione musicale per il livello secondario I della durata di tre anni. Il TCA, in proposito, ha evidenziato che l'attestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro permettenti di ottenere un guadagno sufficiente per far fronte al proprio sostentamento. Decisiva è stata in ogni caso la circostanza che la nuova formazione non era di breve durata. In una sentenza 42.2019.8 del 17 aprile 2019 questa Corte ha tutelato il modo di procedere dell'USSI che aveva respinto la richiesta di un beneficiario di prestazioni assistenziali al relativo rinnovo, in quanto lo svolgimento di una seconda formazione (corso di pratica assistita di un anno per poter accedere al Bachelor in ingegneria elettronica della durata di tre anni) – a fronte del possesso di un AFC nella professione di cuoco e della maturità professionale – non risultava necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere. Nemmeno era adempiuto del resto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili. Il ricorso dell'insorgente al Tribunale federale contro il giudizio 42.2019.8 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_350/2019 del 6 giugno 2019, in quanto non soddisfaceva le esigenze di motivazione. L'Alta Corte ha in ogni caso osservato che: "(...) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, (...)" Infine, con giudizio 38.2019.18 del 2 settembre 2019, il TCA ha confermato il diniego del diritto a prestazioni assistenziali a una persona con formazione socio-sanitaria che aveva iniziato un tirocinio in un settore differente. In primo luogo, il nuovo percorso formativo, svolgendosi su quattro anni a tempo pieno, non era di breve durata. In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la formazione intrapresa migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. 2.10. Da quanto esposto ai considerandi precedenti, e meglio sia dalle direttive CSIAS (cfr. consid. 2.7.), sia dalla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9.), emerge che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l'ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro. Nella presente

fattispecie il ricorrente, come visto (cfr. consid. 1.1.), ha conseguito nel 2010 l'attestato federale di capacità AFC come giardiniere paesaggista, nel 2020 il brevetto federale come apicoltore e nel giugno 2022 l'AFC quale frutticoltore. Secondo l'USSI l'AFC in frutticoltura già ottenuto consente all'insorgente di trovare e svolgere un'attività lavorativa atta a garantirgli un reddito sufficiente per il suo fabbisogno (cfr. doc. A; V). Il ricorrente sostiene, invece, che il suo attuale diploma non gli ha permesso di trovare un'altra buona occupazione, né di ampliare la propria attività indipendente (cfr. doc. I; consid. 1.11.). Al riguardo questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che in relazione alla possibilità o meno per RI 1 di realizzare un reddito sufficiente grazie ai titoli di studio di cui già dispone, si possa prescindere dall'effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente volti a chiarire se il medesimo abbia intrapreso eventuali ricerche di lavoro per un impiego quale dipendente e il loro esito. È ad ogni modo utile evidenziare che la giurisprudenza federale prevede che, in virtù del principio di sussidiarietà, una persona debba impedire una situazione di bisogno assumendo attività anche al di fuori del proprio settore professionale (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2.; STCA 42.2019.18 del 2 settembre 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014 consid. 2.8.; STCA 42.2019.8 del 17 aprile 2019 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_350/2019 del 6 giugno 2019 menzionato al consid. 2.7.). In casu, anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che effettivamente la formazione già conseguita dall'insorgente non gli consenta di ottenere un guadagno che gli permetta di provvedere al proprio mantenimento e pur considerando che l'Ufficio degli aiuti allo studio, il 29 aprile 2024, ha confermato il diniego di un aiuto allo studio per l'anno scolastico 2023-24 (cfr. doc. 273; consid. 1.8.), il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.). In effetti il ricorrente non ha dimostrato che l'ottenimento del brevetto federale quale arboricoltore e della maestria federale migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non ha elencato in maniera concreta e dettagliata le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata tale formazione, rispetto a un giardiniere paesaggista (AFC) con AFC anche quale frutticoltore, ma si è limitato a indicare che la maestria in frutticoltura è stata conseguita in Ticino da sole due persone, che è molto richiesta, che "questa formazione mi darebbe possibilità anche di lavorare nel campo della ricerca e dell'insegnamento, pertanto avrei maggiori possibilità in tutti i sensi" e che si tratta di un valore aggiunto che gli permetterebbe di migliorare la sua situazione finanziaria (cfr. doc. I; consid. 1.11.; STCA 42.2029.18 d), non è del resto di breve durata (cfr. consid. 2.9.; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017; STCA 42.2014.9 dell'8 ottobre 2014; STCA 42.2013.11 dell'11 dicembre 2013; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011). Ne discende che, pur comprendendo l'interesse personale del ricorrente a un perfezionamento professionale nell'ambito dell'attività lavorativa da lui scelta, a ragione la parte resistente ha negato al ricorrente la concessione di prestazioni assistenziali durante lo svolgimento della formazione volta al conseguimento del brevetto federale quale arboricoltore e della maestria federale. 2.11. Per quanto attiene ai richiedenti l'assistenza sociale che esercitano un'attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa: " Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le

recours de X. _____ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante. (...)

E. 7

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève." Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali). Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall'autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell'assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d'indipendente. Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l'oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull'aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull'inserimento e l'aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull'aiuto d'urgenza ex art. 12 Cost. Dall'altro, che il diniego dell'assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: "L'art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois") era dipeso unicamente dal rifiuto dell'insorgente di rinunciare al suo statuto d'indipendente presso l'ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l'art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l'aiuto da parte dell'assistenza sociale. Al riguardo per completezza è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha presentato il progetto di legge sull'aiuto sociale e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce una riforma profonda della legge sull'inserimento e l'aiuto sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l'altro, di sostenere meglio le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell'aiuto sociale a loro favore (cfr. <https://www.ge.ch/document/communiqué-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540> ; <https://www.ge.ch/document/28585/telecharger>). Il 10 gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale progetto. La revisione della legge concernente l'aiuto sociale sarebbe così stata oggetto di dibattito in

Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. <https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567> ; <https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-l-a-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018>). In effetti la LASLP è stata adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 (cfr. <https://artias.ch/2023/07/geneve-adoption-de-la-loi-sur-laide-sociale/>) ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 (cfr. <https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-18-octobre-2023> ; <https://www.hospicegeneral.ch/fr/laslp-la-nouvelle-loi-sur-laide-sociale-sera-en-vigueur-des-janvier-2025>). L'Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell'assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un'attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell'arbitrio. In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021). In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un'attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell'agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall'amministrazione (cfr. consid. 11.1.). In proposito cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l'Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata l'assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi. Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround (l'espressione "turnaround" rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell'impresa all'equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l'approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l'attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della stessa. Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell'assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente. Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall'assicurato all'Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010). Con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l'USSI aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta l'intenzione della ricorrente di continuare con l'attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di

indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era cambiata, né era imminente un turnaround. L'istanza di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronuncia 42.2021.5-6. Con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021, poiché, da un lato l'insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente. In un giudizio 42.2022.99 del 2 maggio 2023 il TCA ha avallato il modo di procedere dell'USSI che con decisione del 12 agosto 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 18 novembre 2022, aveva indicato a una persona che dal 30 settembre 2022 non le avrebbe più corrisposto le prestazioni assistenziali, precisando che per continuare a beneficiarne avrebbe dovuto, entro tale data, stralciarsi dai ruoli di una società con sede all'estero vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo all'interno dell'azienda, verificare l'eventuale diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale decise dall'USSI. L'Alta Corte, con sentenza 8C_382/2023, 383/2023 del 3 luglio 2023 ha ritenuto inammissibile il ricorso della persona interessata, dopo aver ricordato, al consid. 3.1.1., che: "(...) la Corte cantonale ha innanzitutto richiamato la giurisprudenza sulla continuazione di un'attività indipendente - infruttuosa - pur essendo a beneficio dell'assistenza sociale (cfr. sentenze 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4 ; 8C_782/2019 del 9 settembre 2020), nonché ricordato il carattere sussidiario della medesima rispetto alle assicurazioni sociali. I giudici ticinesi hanno quindi tutelato la decisione su reclamo dell'opponente del 18 novembre 2022, sostanzialmente poiché l'attività esercitata nella predetta società non generava un salario per il ricorrente e che fosse poco verosimile che lo stesso potesse, come dichiarato, rendersi disponibile al 100% per misure di inserimento professionale." 2.12. Nel caso di specie il ricorrente stesso ha indicato che la propria attività indipendente quale giardiniere paesaggista, specializzato in frutticoltura, negli ultimi anni non è stata redditizia e, in considerazione della sua richiesta ricorsuale (cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.11.), che non gli permette di raggiungere il minimo vitale mensile (cfr. doc. I). In effetti egli, dal dicembre 2022 al maggio 2024, ha percepito prestazioni assistenziali (cfr. consid. 1.2.). Nemmeno risulta che la situazione finanziaria dell'attività della sua ditta sia concretamente cambiata, né che sia imminente un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.11.). Pertanto, tenuto conto del fatto che l'assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.3.; 2.6.), rettamente l'amministrazione ha deciso che l'insorgente, nel termine di sei mesi, avrebbe dovuto rinunciare alla propria attività se non gli avesse consentito l'indipendenza economica e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.). Un'attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non

può, infatti, essere svolta a carico dell'assistenza sociale (cfr. consid. 2.11.). Un'attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l'assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.). 2.13. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 14 giugno 2024 deve essere confermata. 2.14. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

E. 13

marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017; STCA 42.2014.9 dell'8 ottobre 2014; STCA 42.2013.11 dell'11 dicembre 2013; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011).

2.11. Per quanto attiene ai richiedenti l'assistenza sociale che esercitano un'attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X. _____ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall'■ autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell'■ assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d'■ indipendente.

Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l'■ oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull'■ aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull'■ inserimento e l'■ aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull'■ aiuto d'■ urgenza ex art. 12 Cost.

Dall'■ altro, che il diniego dell'■ assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: ■ L'■ art. 16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois ■) era dipeso unicamente dal rifiuto dell'■ insorgente di rinunciare al suo statuto d'■ indipendente presso l'■ ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l'■ art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l'■ aiuto da parte dell'■ assistenza sociale.

L'Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell'assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un'attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell'arbitrio.

In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un'attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell'agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall'amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround (l'espressione turnaround rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell'impresa all'equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l'approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l'attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della stessa.

Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell'assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall'assicurato all'Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

Pertanto, tenuto conto del fatto che l'assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.3.; 2.6.), rettamente l'amministrazione ha deciso che l'insorgente, nel termine di sei mesi, avrebbe dovuto rinunciare alla propria attività se non gli avesse consentito l'indipendenza economica e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).

Un'attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non può, infatti, essere svolta a carico dell'assistenza sociale (cfr. consid. 2.11.).

2.14. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. b LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.